

**Allegato parte integrante**  
**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI**

*Ufficio Previsioni e Pianificazione*

**FORNITURA PROFILATORE DI VENTO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**GIUGNO 2010**

<p>Visto!</p> <p><b>IL DIRIGENTE</b></p> <p><i>Ing. Gianfranco Cesarini Sforza</i></p>	<p><b>IL DIRETTORE</b></p> <p><i>Dott. Alberto Trenti</i></p>
--	---

## Indice degli articoli

- Art. 1 - Oggetto e importo base d'appalto
- Art. 2 – Requisiti minimi della fornitura
- Art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 4 - Lingua e unità di misura
- Art. 5 - Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 6 – Valutazione dei rischi
- Art. 7 - Importo del contratto e suoi allegati
- Art. 8 - Brevetti e proprietà dei beni
- Art. 9 - Subappalto
- Art. 10 - Termine e luogo di consegna
- Art. 11 - Addestramento e Collaudo
- Art. 12 - Proroghe e sospensioni dei termini
- Art. 13 - Penali
- Art. 14 - Cauzione definitiva
- Art. 15 - Certificato di regolare esecuzione
- Art. 16 - Garanzia
- Art. 17 - Modalità di pagamento
- Art. 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 19 - Recesso
- Art. 20 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore
- Art. 21 - Foro competente
- Art. 22 - Norma di chiusura

## *Art. 1*

### *Oggetto e importo base d'appalto*

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un profilatore di vento (wind profiler) per il monitoraggio del vento fino ad almeno 3000 m di altezza completo di tutti i dispositivi e gli accessori che lo rendono perfettamente compiuto e funzionante.

Rientrano nell'appalto, e sono quindi compresi nel prezzo offerto:

- a) in campo: il sistema d'antenna, il sistema di trasmissione e ricezione, il sistema di acquisizione e di alimentazione inclusi i moduli d'interfaccia e protezione ed il sistema di continuità assoluta (UPS);
- b) presso la sala previsioni: il sistema informatico (hardware e software) atto alla ricezione, elaborazione ed archiviazione dei dati misurati ed alla visualizzazione degli stessi nonché al controllo remoto dell'apparecchiatura in campo,
- c) l'addestramento del personale tecnico dell'Amministrazione appaltante e il collaudo tecnico-funzionale del profilatore di vento secondo quanto disposto dall'art. 11 delle norme contrattuali.

L'importo a base d'asta ammonta ad Euro 300.000,00 (più IVA).

## *Art. 2*

### *Requisiti minimi della fornitura*

Il profilatore e l'hardware devono essere composti da materiale nuovo.

Il profilatore deve essere di dimensioni contenute ed occupare una superficie piana non superiore a 100 mq, deve essere in grado di misurare la velocità e la direzione del vento orizzontale da almeno 150 m fino ad almeno 3000 m di altezza in condizioni di cielo sereno ed assenza di inversione termica ed il tempo minimo tra un profilo e il successivo non deve essere superiore a 10 minuti.

La durata dell'impulso deve essere regolabile in modo da ottenere una risoluzione di almeno 100 m. La frequenza elettromagnetica emessa dovrà essere regolabile almeno tra 1270 e 1298 MHz. La potenza di picco emessa dovrà essere di almeno 600 W. Lo strumento dovrà garantire un'accuratezza nella misura della velocità del vento orizzontale inferiore a 1 m/s e un'accuratezza nella misura della direzione del vento orizzontale inferiore a 10°.

Si precisa che l'hardware ed il software necessari alla ricezione ed elaborazione dei dati ed al controllo dovranno essere installati presso la sede di Meteotrentino via Vannetti 41 a Trento. Il locale è climatizzato, dotato di gruppo di continuità e collegamento alla rete internet.

Si precisa inoltre che il luogo dove invece sarà installata l'antenna sarà dotato di alimentazione a 220 V alternati a 50 Hz e collegamento alla rete internet eventualmente tramite sistema wireless.

Il gruppo di continuità assoluta incluso nella fornitura dovrà garantire un'autonomia di almeno 60 minuti.

Il profilatore deve essere in grado di funzionare in modo continuo 24h/giorno senza l'intervento dell'operatore.

Le licenze dei software installati non devono avere data di scadenza.

Il profilatore deve essere in grado di fornire in real-time le immagini del vento a diverse altezze (con risoluzione massima non inferiore a 100 m) sia come dato grezzo che come profilo. La rappresentazione deve essere disponibile sia in forma vettoriale che secondo la normativa WMO. In aggiunta deve essere possibile visualizzare la riflettività.

Il profilatore deve essere in grado di fornire automaticamente il calcolo del wind shear. Il profilatore deve essere in grado di generare automaticamente allarmi se l'intensità del vento o il wind shear superano delle soglie preimpostabili.

Il profilatore deve essere in grado di mantenere in archivio dati per almeno 30 giorni.

Il profilatore di vento deve includere un sistema informatico (hardware e software) che consenta il controllo e la diagnosi delle diverse funzioni da remoto gestito in tempo reale collegato via cavo o wireless ad una rete internet assicurando la possibilità per l'operatore di avere informazioni in continuo sulla funzionalità del profilatore di vento, di avere tempestiva segnalazione di eventuali disfunzioni o anomalie e gestire il sistema.

Il profilatore di vento non deve essere pericoloso per le persone, deve soddisfare i requisiti imposti dalla normativa italiana vigente in materia di inquinamento elettromagnetico (DPCM 8/7/2003) e non deve interferire con le frequenze di uso aeronautico e telecomunicazioni.

Il profilatore deve inoltre avere le seguenti caratteristiche minime:

- Essere alimentato con corrente alternata con tensione a 220 Volt (+/- 10%) e frequenza a 50 Hz (+/- 5%)
- La strumentazione installata presso la sala previsioni di via Vannetti 41 (all'interno) deve funzionare correttamente almeno con temperature comprese tra -10 e +50 °C ed umidità relativa almeno fino all'85%.
- La strumentazione installata all'esterno deve funzionare correttamente e non essere danneggiata almeno con le seguenti condizioni atmosferico/ambientali:
  - a. temperatura dell'aria tra -40 e +70°C.
  - b. umidità relativa fino al 100%.
  - c. vento medio fino a 25 m/s con raffiche fino a 35 m/s.
  - d. pioggia fino a 80 mm all'ora
  - e. grandine fino a diametri dei chicchi di 13 mm.
  - f. neve fino ad un peso di 150 kg al metro quadrato.
  - g. International Protection Rating IP 55

Il profilatore deve utilizzare standard e off-the-shelf PC hardware e software in modo che gli upgrade siano possibili semplicemente espandendo la memoria dei PC o i dischi fissi per l'archiviazione dei dati.

Le licenze dei sistemi operativi installati sui PC devono essere senza data di scadenza e gli upgrade devono essere forniti a prezzi competitivi di mercato.

Deve essere fornita una descrizione completa di tutti i formati dei dati di output in modo da poterli visualizzare eventualmente con altro software.

Devono essere assicurati senza oneri aggiuntivi gli upgrade delle componenti software per tutta la durata del periodo di garanzia.

Gli applicativi software garantiranno la visualizzazione in tempo reale dei dati misurati e l'allertamento in base a criteri definiti dall'utente. Il software deve garantire la generazione automatica di messaggi secondo gli standard ed il formato WMO. In accordo agli standard WMO il software deve essere in grado di generare messaggi Low Layer PILOT FM32 IX.

Il sistema deve essere in grado di visualizzare in automatico il calcolo del wind shear e la generazione di allarmi automatici per ogni misura del vento a ogni livello. Tali output devono essere in formati tali da essere visualizzabili con i comuni sistemi di visualizzazione grafica (formati gif, tiff, jpg etc..).

La memoria del computer deve essere sufficiente a memorizzare tutti le misure ed i parametri del profilatore di ciascuna misura per almeno 30 giorni.

Il sistema deve essere in grado di riprocessare i dati vecchi contemporaneamente all'acquisizione in tempo reale.

Il software deve essere in grado di effettuare test di controllo qualità ed eliminare eventuali dati palesemente errati archiviando comunque anche i dati originali.

La fornitura deve comprendere anche le attività di addestramento e collaudo (art. 11 del capitolato speciale d'appalto) che sono quindi incluse nel prezzo offerto.

Le offerte che non soddisfano i requisiti del presente articolo 2 non saranno accettate.

### *Art. 3*

#### *Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi*

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- c) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- d) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### *Art. 4*

##### *Lingua e unità di misura*

A tutti gli effetti del contratto, la lingua ufficiale è l'italiano.

Tutti i documenti di contratto, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i manuali e la documentazione tecnica devono essere in lingua italiana.

Le unità di misura devono essere espresse secondo il sistema internazionale S.I.

#### *Art. 5*

##### *Oneri a carico dell'appaltatore*

La fornitura del profilatore di vento comprende a carico dell'affidatario ogni onere per fornire il profilatore di vento completo di tutte le sue parti e perfettamente funzionante, nel rispetto di quanto indicato dall'offerta tecnica, che in ogni caso dovrà risultare conforme alle specifiche disposizioni del presente appalto e in particolare a quelle del Capitolato speciale.

Il profilatore di vento deve essere costruito con materiali conformi alle norme di legge, alle norme UNI e CEI (laddove sia previsto). Ove previsto i medesimi componenti e le apparecchiature dovranno essere corredate di marchio CE.

Per la realizzazione del profilatore di vento devono essere utilizzati materiali corredate di marchio CE (laddove sia previsto) o di marchio Italiano di Qualità (in quanto esista per la categoria di materiale considerata). I marchi riconosciuti in ambito CEE saranno considerati equivalenti ai corrispondenti marchi CE e IMQ.

L'appaltatore deve inoltre svolgere l'addestramento del personale tecnico dell'Amministrazione appaltante e il collaudo tecnico-funzionale del profilatore di vento secondo quanto disposto dall'art. 9.

Qualora nel corso di svolgimento della prestazione la normativa tecnica fosse oggetto di revisione, l'Appaltatore è tenuto a darne immediato avviso ed a concordare quindi le modifiche per l'adeguamento del profilatore di vento alle nuove prescrizioni.

Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore eventuali danni dovuti a ritardi e/o inadempimenti ad esso attribuibili, così come quelli eventualmente derivanti dal difettoso funzionamento del profilatore di vento.

Gli oneri relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono compresi e compensati nel prezzo complessivo offerto dall'Appaltatore.

Oltre alla fornitura del profilatore di vento, sono a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri per la predisposizione degli schemi tecnici e grafici relativi al profilatore di vento ed alle sue componenti, completi di relazione descrittiva e delle indicazioni per la corretta manutenzione nel tempo;

Oltre agli oneri particolari inerenti alle singole forniture, lavorazioni, operazioni e/o attività richieste per consegnare il profilatore di vento completo e funzionante, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel prezzo offerto, i seguenti oneri ed obblighi:

- a) il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative e degli Enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
- b) il fornire al Committente in forma scritta tutte le informazioni necessarie per richiedere le autorizzazioni di installazione ed esercizio dell'impianto;
- c) il fornire al Committente tutte le informazioni necessarie al corretto uso ed alla manutenzione del profilatore di vento.

Tutti gli oneri specificati nel presente articolo si intendono compensati nel prezzo offerto.

L'amministrazione non affiderà la fornitura prima di aver ottenuto le autorizzazioni necessarie.

#### *Art. 6*

##### *Valutazione dei rischi*

La collocazione del profilatore di vento non comporta la realizzazione di opere civile ed è effettuata su una superficie piana di circa 100 metri quadrati appositamente predisposta in posizione periferica e defilata nell'area aeroportuale di Mattarello (Trento). La Ditta fornitrice potrà operare in autonomia e senza interferenze con le attività aeroportuali pur dovendo attenersi scrupolosamente alle modalità di accesso e uscita che saranno impartite dal Committente a seguito del preavviso di 7 giorni di cui al successivo articolo 10.

La parte di fornitura da svolgere presso la sede di Meteotrentino riguarda esclusivamente componenti hardware e software e può agevolmente essere svolta secondo le ordinarie modalità operative in ambiente d'ufficio che saranno concordate in dettaglio con il Committente al momento dell'installazione.

Visti l'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 e la Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008 non si ritiene necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto non si prevedono sovrapposizioni di più attività svolte da appaltatori diversi, la ditta appaltatrice non immetterà rischi nei luoghi di lavoro del committente e non esistono rischi particolari nei luoghi ove è previsto che debba operare l'appaltatore. Pertanto non si prevedono costi per predisporre misure di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza essendo sufficiente prevedere un adeguato coordinamento con i responsabili dell'accesso ai luoghi suddetti. In ogni caso il DUVRI potrà essere redatto dal committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative ed integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

*Art. 7*

*Importo del contratto e suoi allegati*

Il Contratto è stipulato a corpo.

L'importo del Contratto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulle quantità delle singole forniture e/o prestazioni considerate e/o sul valore ad esse attribuito nell'elaborazione dell'offerta.

Nel caso in cui, in corso di collaudo, si eseguano forniture, lavorazioni e/o prestazioni aggiuntive e/o diverse e/o in quantità maggiori rispetto a quelle previste negli elaborati che compongono l'offerta, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare.

Formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del Contratto:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta prodotta dalla Ditta aggiudicataria.

Tutte le spese necessarie per la stipulazione del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

*Art. 8*

*Brevetti e proprietà dei beni.*

Nell'importo di Contratto sono compresi, senza limiti temporali, tutti i diritti e le licenze per l'utilizzo del software necessario al funzionamento e al controllo del profilatore di vento e per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

I beni e i documenti forniti nell'offerta e in attuazione del Contratto sono assunti in proprietà dall'Amministrazione appaltante.

*Art. 9*

*Subappalto*

In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

*Art. 10*

*Termine e luogo di consegna*

Il profilatore di vento completo di tutte le sue parti e correttamente funzionante deve essere consegnato e installato entro **90 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, con preavviso di almeno 7 giorni al Committente

Il profilatore deve essere installato presso l'aeroporto di Mattarello (cinque chilometri a sud della città di Trento), mentre i dispositivi hardware/software di

visualizzazione e controllo devono essere installati presso la sede di Meteotrentino in Via Vannetti, 41 a Trento.

#### *Art. 11*

##### *Addestramento e Collaudo*

Entro il termine di 15 giorni successivi alla data di consegna di cui all'art. 10, l'Appaltatore deve assicurare lo svolgimento di quanto previsto nei seguenti commi di questo articolo.

L'Appaltatore deve, mediante proprio personale qualificato, informare e addestrare i tecnici incaricati dall'Amministrazione all'utilizzo del wind profiler in numero massimo di 6 persone, in merito a tutte le operazioni necessarie per il corretto utilizzo del profilatore di vento e per la sua manutenzione ordinaria, fornendo i seguenti documenti specifici: *manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione.*

L'addestramento deve comprendere lo svolgimento di tutte le fasi salienti dell'installazione e l'illustrazione delle modalità d'utilizzo del profilatore di vento sia in tempo reale che differito e deve avere la durata minima di tre giornate lavorative.

Qualora vi fosse necessità di approfondimenti o di ripetizione delle prove d'uso del profilatore di vento, l'Amministrazione appaltante può richiedere di protrarre l'addestramento fino a un massimo di ulteriori due giornate, anche non consecutive.

L'Appaltatore deve rilasciare apposito attestato di abilitazione all'uso del profilatore di vento a tutto il personale dell'Amministrazione che abbia proficuamente preso parte all'addestramento.

L'Appaltatore deve assicurare il collaudo tecnico e funzionale del profilatore di vento rilasciando, in caso di buon esito, apposito Certificato di Collaudo.

#### *Art. 12*

##### *Proroghe e sospensioni dei termini*

L'Amministrazione può disporre la proroga dei termini stabiliti negli articoli 9 e 10, su richiesta scritta e motivata dell'Appaltatore, per fatti o circostanze non imputabili a imperizia o negligenza da parte dello stesso.

L'Amministrazione può sospendere, con atto scritto e motivato, il computo dei termini stabiliti negli articoli 9 e 10 per ragioni di pubblico interesse o per cause di forza maggiore connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

#### *Art. 13*

##### *Penali*

Il mancato rispetto dei termini stabiliti in applicazione degli articoli 8, 9 e 10 comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'importo contrattuale per ciascuno dei primi 10 giorni di ritardo cumulati ed

una penale pari all'1,0‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo successivo, nel rispetto della normativa fiscale.

La penale non può in ogni caso superare il valore corrispondente al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale ed è contabilizzata in detrazione sul pagamento.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri occorsi all'Amministrazione appaltante a causa dei ritardi.

#### *Art. 14*

##### *Cauzione definitiva*

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La cauzione opera per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto la cauzione sarà svincolata in via definitiva dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di modificazioni contrattuali l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura percentuale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Qualora la cauzione definitiva sia presentata sotto forma di garanzia fidejussoria dovrà altresì essere conforme a quanto indicato in sede di appalto.

#### *Art. 15*

##### *Certificato di regolare esecuzione*

Entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data di emissione del Certificato di Collaudo l'Amministrazione appaltante verifica la corretta attuazione del contratto e, in caso di esito positivo, emette il Certificato di regolare esecuzione della prestazione.

*Art. 16*

*Garanzia*

Tutte le parti del profilatore di vento, sia fisse che mobili, devono essere garantite per un periodo minimo di due anni a partire dalla data di emissione del certificato di regolarità della prestazione da parte dell'Amministrazione appaltante. La durata della garanzia può essere prolungata in sede di offerta da parte delle ditte concorrenti.

Nel periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare gratuitamente i software di gestione e controllo del profilatore di vento.

L'Appaltatore deve sostituire e/o riparare a sue spese le parti che dovessero presentare vizi di costruzione e/o difetti e/o anomalie dei materiali e/o dei componenti costitutivi, ovvero quelle parti che dovessero risultare non conformi alla normativa tecnica di settore e/o che dovessero differire dai requisiti indicati nel presente capitolato e/o o dalle regole generali del buon costruire.

L'Appaltatore è tenuto a ripristinare a sue spese e per tutta la durata della garanzia i danni ed i deterioramenti che si dovessero verificare su altre opere e/o beni, anche di terzi, in conseguenza di malfunzionamenti del profilatore di vento imputabili a inadeguata qualità, costruzione o montaggio dello stesso o di sue parti.

Le prestazioni svolte in garanzia devono corrispondere alle regole del buon costruire previste dalla normativa tecnica di settore e devono garantire l'efficienza e la funzionalità del profilatore di vento.

*Art. 17*

*Modalità di pagamento*

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione di regolare fattura e previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione.

*Art. 18*

*Risoluzione del contratto per inadempimento*

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

#### Art. 19

##### *Recesso*

E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata l'esecuzione della fornitura, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltre al corrispettivo per l'eventuale parte di fornitura utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

#### Art. 20

##### *Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore*

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dalla vigente normativa.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art.116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura rispetto alle parti o quote di fornitura indicate nell'offerta o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

#### Art. 21

##### *Foro competente*

Per qualsiasi vertenza inerente al presente Appalto è competente il Tribunale di Trento.

#### Art. 22

##### *Norma di chiusura*

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.